

7 luglio 2022- n. 9

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani



Focus istituzionale



Concorsi e mobilità, attivate su inPA le nuove funzionalità

Il portale nazionale del reclutamento inPA

Un'unica porta d'accesso digitale sia a tutti i concorsi delle amministrazioni pubbliche sia alle procedure di mobilità.

Il portale nazionale del reclutamento inPA cresce e sviluppa nuove funzionalità, grazie alle novità introdotte con il decreto "Pnrr 2" appena convertito in legge.

"Nato in via sperimentale ad agosto del 2021, inPA si è evoluto in tempi record", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Con il ventaglio dei nuovi servizi interattivi, con la sua banca dati di circa 6 milioni di profili, popolata anche grazie ai protocolli d'intesa siglati con gli Ordini e le associazioni di professionisti, e con la possibilità di estendere le ricerche di personale ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, **il portale è un formidabile strumento per un accesso alla Pubblica amministrazione sempre più moderno, trasparente e digitale.** A vantaggio di tutti: delle stesse amministrazioni, che possono ridurre carta e burocrazia; dei dipendenti, che possono tenere sotto controllo tutti gli avvisi di mobilità; dei cittadini, infine, che possono conoscere in tempo reale le opportunità di lavoro nella Pa e candidarsi con un clic. Sembrava impossibile, adesso è realtà".

Dal 1° luglio scorso:

- le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare online i propri bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Dal 1° novembre:

- Per le stesse amministrazioni, e per i candidati che vorranno partecipare alle selezioni, **l'uso del portale diventerà obbligatorio**.

Entro il 31 ottobre prossimo:

- Il ricorso a inPA sarà esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale con modalità che saranno definite, attraverso un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

Dal 2023:

- la pubblicazione dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato avverrà unicamente sul portale e sul sito istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso.

Da subito:

- Su inPA sono, invece, **disponibili tutti gli avvisi di mobilità**, che le amministrazioni sono tenute a inserire in un'apposita sezione.
- **Tutti i cittadini** possono **filtrare i bandi di concorso per categoria e per territorio** e possono **inviare la propria candidatura previa registrazione e inserimento delle proprie informazioni curriculari**.
- **I dipendenti possono cercare le posizioni scoperte in tutta Italia e trasmettere la loro disponibilità**.

Accedere al portale è semplice e sicuro:

- **Ogni amministrazione deve individuare un responsabile unico che**, autenticandosi attraverso SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, **scarica, compila e inoltra la richiesta di accreditamento**.
- **Le amministrazioni** che intendano pubblicare bandi o avvisi per cui è previsto il **pagamento di un contributo** di partecipazione da parte dei candidati **sono chiamate ad aderire a "pagoPA"**.

Tutte le informazioni e i chiarimenti sono forniti nella nota circolare n. 1/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-07-2022/concorsi-e-mobilita-attivate-su-inpa-le-nuove-funzionalita>

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-07-2022/nota-circolare-n-12022>

Qualificazione delle Stazioni appaltanti: pubblicata la Relazione sullo stato di attuazione

trasmessa alla Cabina di Regia di cui all'articolo

212 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione del 17 dicembre 2021

L'Autorità nazionale anticorruzione ha inviato alla Cabina di Regia sui contratti pubblici di Palazzo Chigi **la Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione** previsto dal **protocollo sottoscritto tra Anac e Presidenza del Consiglio**.

La relazione fa seguito **alla pubblicazione delle prime linee guida** e contiene **i contributi della consultazione pubblica**, la **proposta di una metodologia per l'attribuzione di un punteggio complessivo** che tiene conto dei requisiti di qualificazione nonché alcune **considerazioni prospettiche sull'evoluzione del quadro normativo**.

Entro il 30 settembre 2022 Anac e presidenza del Consiglio presentano alla Cabina di regia una relazione finale sugli esiti delle attività di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, fornendo l'elenco delle amministrazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

- **PARTE PRIMA** - ANALISI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA CONSULTAZIONE
- **PARTE SECONDA** - ANALISI DESCRITTIVE DEI DATI PERVENUTI AD ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
- **PARTE TERZA** - METODOLOGIA SPERIMENTALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
- **PARTE QUARTA** - CONSIDERAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI AD ESITO DELLA SECONDA FASE

Alcune prospettive de iure condendo

La riforma del Codice dei contratti pubblici dovrà perseguire, nel disciplinare il sistema di qualificazione, almeno due obiettivi:

- **la riduzione del numero complessivo delle stazioni appaltanti**, anche attraverso la loro aggregazione e l'implementazione dell'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie;
- **il rafforzamento e la qualificazione e della specializzazione delle stazioni appaltanti**, migliorandone l'organizzazione e la professionalità.

Questi due obiettivi devono considerarsi complementari. **Il sistema non prevede, infatti, tagli orizzontali finalizzati a ridurre le stazioni appaltanti.** Tale sistema appare finalizzato ad incentivare le stazioni appaltanti a conseguire i requisiti previsti per la qualificazione, dando un notevole impulso alle loro professionalizzazione e specializzazione. **Si può, dunque, prevedere che esse, al fine di conseguire la qualificazione, avvieranno un percorso virtuoso organizzativo e professionalizzante.** L'obiettivo della riforma non appare quello di escludere le stazioni appaltanti a priori ma **quello di includere nel sistema di qualificazione tutte le stazioni appaltanti che saranno capaci di intraprendere la strada dell'ottenimento dei requisiti per la qualificazione.**

Solo le stazioni appaltanti che non saranno in grado o non vorranno realizzare il percorso di qualificazione non saranno incluse nel nuovo sistema di qualificazione del tutto ovvero in relazione ai settori e alle soglie di valore per i quali non raggiungeranno i requisiti necessari. Ciò comporterà inevitabilmente **la riduzione numerica delle stazioni appaltanti ma solo come conseguenza della mancata adesione al sistema di qualificazione.** Infatti, molte stazioni appaltanti, presumibilmente, dovranno riorganizzarsi e accorparsi per il conseguimento dei requisiti. In caso contrario, dovranno rinunciare a svolgere le gare più complesse.

Si tratta, dunque, di un sistema inclusivo, aperto e dinamico.

Deve ritenersi che **l'elevato numero delle stazioni appaltanti del nostro Paese non costituisca un problema in sé stesso; il problema è semmai costituito dal fatto che attualmente molte stazioni appaltanti non sono adeguatamente preparate ad affidare e gestire l'esecuzione di un contratto.** Il sistema di qualificazione sarà utile solo se avrà come effetto il reale aumento della capacità e della professionalità delle stazioni appaltanti qualificate. È anche chiaro che **la qualificazione delle stazioni appaltanti e la riduzione del loro numero produrranno economie di scala e di scopo.**

Pertanto, ciò premesso, unitamente alla definizione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti da adottare a regime con la nuova disciplina del diritto degli appalti pubblici, appare utile **procedere con un riordino della normativa in materia di aggregazione e razionalizzazione della spesa, introducendo un meccanismo "concorrenziale" tra centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 66/2014, prevedendo una possibile competenza in materia acquisitiva svincolata dagli ambiti territoriali attualmente previsti.**

Sarebbe, pertanto, **opportuno adeguare il sistema attuale della centralizzazione e dell'aggregazione attraverso la previsione di una facoltà aggiuntiva, da concedere alle stazioni appaltanti, mettendo a disposizione soggetti qualificati in grado di gestire il fabbisogno acquisitivo con tempestività ed integrando, ove possibile, pianificazioni acquisitive in identici o analoghi settori merceologici anche di altre stazioni appaltanti, oppure attraverso l'effettiva valorizzazione della funzione eurocomunitaria di committenza ausiliaria prevista dall'articolo 2, comma 1, n. 15 della direttiva 2014/24/UE.**

Appare preminente, infine, **valutare l'attività svolta dai soggetti aggregatori a circa dieci anni di operatività del sistema, aggiornando ove necessario il quadro normativo e regolamentare sino ad ora in vigore, portando ad un corpo normativo unico o almeno ad un coordinamento generale con il futuro emanando codice dei contratti pubblici le disposizioni in materia di centralizzazione e aggregazione degli acquisti**, allo stato attuale presenti in numerose fonti normative e spesso foriere di criticità operative, con conseguenze negative sull'azione amministrativa.

<https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-pubblicata-la-relazione-sullo-stato-di-attuazione>

Il punto sulla trattativa del CCNL Funzioni Locali

In data 5 luglio 2022 è proseguito il negoziato per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021

L'Aran non ha presentato un testo ma ha verbalmente illustrato alcune ipotesi su cui sta lavorando per rispondere ai dubbi e alle obiezioni che le OO.SS. hanno avanzato rispetto a tre questioni:

- i profili dell'area socio sanitaria;
- il tema della valorizzazione delle figure addette al coordinamento con gradi di sottufficiale;
- il tema del corretto inquadramento dei profili scolastico educativi.

Primo punto

L'Aran ha confermato la **necessità di identificare il profilo di infermiere nell'ambito della futura area dei Funzionari (ex Categoria D) inclusi i nuovi accessi**, mentre il personale **eventualmente inquadrato nell'area immediatamente precedente (ex categoria C) verrebbe reinquadrato attraverso le procedure previste dal DL 80 e recepite dal CCNL**.

Secondo punto

L'Aran ha confermato l'idea di **volere rispondere all'esigenza di un riconoscimento professionale delle figure addette al coordinamento con gradi di sottufficiale, attraverso l'introduzione di "differenziali economici" maggiorati rispetto a quelli dell'area di appartenenza**, ma ha anche aperto all'ipotesi di un riconoscimento attraverso uno sviluppo dell'indennità di funzione che la leghi ancor più direttamente al grado ricoperto.

Terzo punto

L'Aran ha illustrato un possibile approccio al tema del **corretto inquadramento del personale scolastico educativo a fronte delle novità in merito al titolo necessario per lo svolgimento di queste attività.**

L' Aran pertanto proporrebbe di identificare **le figure di educatore di asilo nido e di insegnante di scuola dell'infanzia, per le assunzioni che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del CCNL, nell'Area dei Funzionari, come per il restante personale laureato.** Il personale che invece **già oggi ricopre quei profili verrebbe gradualmente reinquadrato, secondo le procedure speciali previste dal DL 80/2021.** Il costo del reinquadramento verrebbe compensato attraverso l'utilizzo di parte delle somme destinate dalla legge di bilancio alle procedure di riclassificazione e attraverso il consolidamento nel tabellare delle indennità professionali e di parte dell'indennità di c.d. "tempo potenziato".

L' Aran ha poi ribadito l'idea di riconoscere al personale che per svolgere il proprio ruolo deve essere iscritto ad un albo professionale dei differenziali economici "maggiorati"

L' Aran ha registrato le posizioni espresse dalle diverse OO.SS. e, al fine di accelerare il prosieguo della trattativa, ha proposto per la prossima settimana due incontri: **uno lunedì 11 luglio; l'altro giovedì 14 luglio.**

Pnrr, per il catalogo nazionale dati istat attiva il portale di accesso

L'Istat, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il 30 giugno 2022 il **Catalogo Nazionale Dati per l'interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni**.

L'Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 – Componente 1 – Sub Investimento 1.3.1 del PNRR, pubblicando il portale di accesso al Catalogo Nazionale Dati 2, che consentirà di sviluppare e incrementare l'interoperabilità tra i dati di interesse nazionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una linea di investimento dedicata alla Transizione Digitale e, in particolare, alla componente dati e all'interoperabilità tra le basi informative delle pubbliche amministrazioni, denominata Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

L'investimento prevede, tra gli altri interventi, **la realizzazione di un Catalogo Nazionale Dati**, con l'obiettivo di fornire un **modello e uno standard comune e favorire lo scambio, l'armonizzazione e la comprensione delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e del Single Digital Gateway** (lo Sportello Digitale Unico, anch'esso previsto dal PNRR). **Il Catalogo metterà a disposizione degli enti vocabolari controllati e classificazioni capaci di rendere più funzionale l'accesso a basi informative diverse.** Ciò sarà reso possibile attraverso un **lavoro di mappatura delle banche dati e dei flussi informativi e di sviluppo e condivisione di schemi di dati attraverso il catalogo.** Il tutto nell'ottica di un **rafforzamento della sicurezza nella PA**, in termini di cybersecurity e di maggiore efficienza e accessibilità dei servizi.

Grazie alle proprie competenze tecniche e metodologiche, **l'Istat è il soggetto attuatore del progetto Catalogo Nazionale Dati, fornendo anche servizi di formazione e di supporto per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di sviluppo e pubblicazione di nuovi asset volti ad arricchire il catalogo.**

Per gestire la complessità del progetto **è prevista la costituzione di un Comitato di attuazione per il governo e l'indirizzo dell'accordo, cui partecipano il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istat, ma aperto anche ad altri possibili soggetti pubblici, quali Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), PagoPA e Cnr.**

Per lo sviluppo del Piano progettuale, che prevede un budget di 10,7 milioni di euro, **è richiesto un importante impegno di risorse umane con elevate competenze, da reclutare mediante nuove assunzioni. Per l'Istat, specificatamente, è prevista la selezione di un contingente fino a 25 persone a tempo pieno, con competenze tecniche, tematiche, metodologiche e giuridiche.**

<https://www.istat.it/it/archivio/272629>

<https://www.schema.gov.it/>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Pensioni di reversibilità e cumulo con redditi aggiuntivi: la consulta introduce un limite alle decurtazioni

Corte costituzionale, Sentenza n. 162 del 2022

La pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 depositata (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), **accogliendo una questione sollevata dalla Corte dei conti del Lazio sull'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario.**

Nella fattispecie, **la titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare il trattamento pensionistico di una somma superiore all'importo di questi redditi.**

La Corte ha rilevato **l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità.** Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, **finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.**

Pertanto, **nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.**

Consiglio di Stato: illegittimo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Guardavalle

Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 5460/2022

La pronuncia ha annullato il Decreto del Presidente della Repubblica 23.02.2021 con cui, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, era stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Guardavalle.

“Siamo estremamente soddisfatti – affermano gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, – anzi tutto perché **viene ripristinata la legalità, e poi perché, nella giurisprudenza amministrativa, dopo svariati anni, viene affermato un solido principio di diritto: che, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, sono necessari elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata concreti, univoci e rilevanti e tale rigoroso presupposto è richiesto proprio perché il potere governativo di scioglimento è particolarmente incisivo e drastico e va ad intaccare organi che sono espressione della volontà popolare, presidiata da garanzia costituzionale”**.

La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia, in particolare, che, **in relazione alla vicenda attinente al posizionamento della statua di Sant'Agazio**, non emergono responsabilità della Giunta, **in quanto indiscutibilmente essa aveva quella collocazione da circa 15 anni e non risulta che altre autorità dello Stato avessero assunto precedenti iniziative volte a rimuoverla o a sollecitare in tal senso gli organi comunali, i quali – al contrario – si sono autonomamente determinati deliberandone la rimozione.**

Quanto agli appalti, gli amministratori hanno “smontato” la ricostruzione circa **gli affidamenti nei confronti di imprese riconducibili alla criminalità locale, dimostrando che il Comune avesse agito nello scrupoloso rispetto della legislazione antimafia, attingendo da white list e acquisendo informazioni liberatorie.**

Quanto alla riscossione dei tributi, il Consiglio di Stato ha evidenziato che **i dati di riscossione non appaiono inferiori alla media nazionale e, in definitiva, anche sul settore urbanistico e delle concessioni demaniali, che l'Amministrazione ha agito nel solco della legalità.**

False dichiarazioni: la PA può sempre annullare il permesso di costruire

Consiglio di Stato, sentenza n. 5141/2022

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso contro l'ordine di demolizione di opere abusive realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire e contro il successivo provvedimento di diniego di accertamento della conformità urbanistico-edilizia, afferma che **un permesso di costruire non è per sempre, se i presupposti su cui è stato rilasciato sono falsi, o se gli interventi vengono realizzati in totale difformità da quanto (comunque) assentito.**

Secondo il ricorrente, non era possibile esercitare il potere in autotutela di annullamento dei titoli edilizi in quanto erano decorsi i termini.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ha preliminarmente ricordato che:

- **secondo l'art. 19 comma 4, della l. 241/1990**, *“Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”*;
- **secondo l'art. 21 nonies, comma 2 bis**, *“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1...”*.

Nella SCIA presentata, **era stata allegata un'autodichiarazione attestante il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, mentre l'immobile è risultato totalmente difforme da quanto assentito.**

Pertanto, l'amministrazione comunale ha legittimamente adottato le ordinanze, non tenendo in considerazione il termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 nonies, della legge n. 241/1990.

Come spiegano i giudici di Palazzo Spada, **il comma 2 bis dell'art. 21 nonies contiene di fatto una norma di chiusura, che sanziona ogni dichiarazione mendace.** Di conseguenza, **in presenza di un'attestazione falsa da parte del privato l'amministrazione legittimamente interviene con le ordinanze di demolizione od di sospensione delle attività.** Il ricorso è stato quindi respinto, confermando i provvedimenti del Comune.

<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220622/Sentenza-Consiglio-di-Stato-22-giugno-2022-n-5141-25240.html>

<https://www.lavoripubblici.it/news/false-dichiarazioni-pa-puo-sempre-annullare-permesso-costruire-28869>

Ferie non godute: è la PA che deve dimostrare di avere invitato formalmente il lavoratore a prendere le ferie

Corte di Cassazione, sentenza n. 19189 del 14 giugno 2022

La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di X, di condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni 2007, 2008 e 2009, per complessivi 70 giorni.

Deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità più recente (si veda specificamente Cass. n. 14268/2022) ha operato una rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'Unione – nello specifico dell'art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – offerta dalla Corte di Giustizia (si vedano le tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016). La S.C. ha affermato (si vedano nello specifico i punti 18, 19 e 20 della pronuncia innanzi richiamata, al cui orientamento va data continuità) che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore esercitasse il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto alla fruizione delle ferie, garantendo in tal modo che esse rispondano all'effettivo scopo cui sono preposte, quello di apportare all'interessato riposo e relax; 2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.

Tanto precisato, è alla luce di detti principi che va corretta la motivazione della Corte di Appello e confermato il diritto del X all'indennità sostitutiva, non perché abbia dato prova della ricorrenza della sussistenza di necessità aziendali obiettive e assolutamente eccezionali, quanto piuttosto perché il datore, su cui incombeva detto onere, non ha né allegato, né dato prova di averlo informato, in modo tempestivo e completo, secondo quanto si è innanzi esposto, della necessità di fruire delle ferie pena

Compensi per le commissioni di concorso negli enti locali: stop ai pareri della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG

In via preliminare, occorre evidenziare che **alcune Sezioni regionali di controllo** (Sezione Regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 55/2022/PAR; Sezione Regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 6/2020/PAR) **si sono pronunciate per l'inammissibilità oggettiva di analogo quesito, ritenendo che riguardi una normativa palesemente estranea alla contabilità pubblica in quanto non attinente a problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica e finalizzata, invece, ad agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Di contrario tenore risultano le deliberazioni di altre Sezioni pronunciate in argomento** (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 152/2020/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 174/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 34/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 72/2022/QMIG), **ritenendo la normativa in esame pienamente afferente alla contabilità pubblica in quanto correlata al principio di onnicomprensività della retribuzione del personale dirigenziale.**

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla **Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 72/2022/QMIG**, **enuncia il seguente principio di diritto**: «**Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione**». La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

<https://iusmanagement.org/2022/07/05/compensi-per-le-commissioni-di-concorso-negli-enti-locali-stop-ai-pareri-della-corte-dei-conti/>
<https://www.corteconti.it/Download?id=62a75190-95a8-4943-bcef-0d73d186a106>

Principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo e discrezionalità nella revoca di contributi e finanziamenti. Pronuncia del TAR Napoli.

TAR Napoli, Sez. III, sent. del 20 giugno 2022, n. 4154.

I finanziamenti di cui al d.l. 22 ottobre 1992 n.415 convertito nella l. 19 dicembre 1992 n.488 sono attribuiti nell'esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento degli elementi da valutare per redigere la relativa graduatoria; di conseguenza appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in tema di revoca dei finanziamenti stessi, che conseguono ad un riesercizio di questo potere.

Fra i principi che regolano il giusto procedimento amministrativo si individua anche il principio della ragionevole durata del procedimento stesso, che anche se non enunciato da una norma espressa si desume come corollario del più generale principio di certezza del diritto.

In base al principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, il privato non può essere assoggettato senza limiti di tempo ad un procedimento volto ad incidere su un suo diritto fondamentale o su un precedente provvedimento che ne abbia ampliato la sfera giuridica patrimoniale.

Il procedimento di revoca di un'agevolazione finanziaria precedentemente erogata in via provvisoria è un procedimento volto a restringere la sfera giuridica patrimoniale del privato in precedenza ampliata, e per conseguenza deve essere concluso nel ragionevole termine di dieci anni dall'erogazione stessa.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2860/01.07.2022-tar-napoli.pdf>

Dati sanitari e trasparenza della Pa: il Garante sanziona una Asl

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - 26 maggio 2022 [9784482]

I dati relativi alla salute godono di una tutela rafforzata e, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, ne è vietata la diffusione. La trasparenza amministrativa non può violare la privacy delle persone. Per questi motivi, il Garante Privacy ha sanzionato per 46mila euro l'Azienda sanitaria locale Roma 1, che aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web tutti i nominativi e i dati relativi alla salute dei soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018.

Nella maggior parte dei casi, gli atti riguardavano la documentazione sanitaria degli interessati, fra cui cartelle cliniche, accertamenti di invalidità, test, relazioni tecniche, ecc.

La prima grave violazione rilevata dall'Autorità, che si è attivata d'ufficio, è stata quindi **la diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, informazioni relative sia allo stato fisico che mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.**

Nel pubblicare i Registri di accesso, la Asl ha inoltre violato il principio di "minimizzazione" dei dati, che non sono risultati limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza amministrativa, per le quali sono trattati, e le disposizioni della disciplina in materia di trasparenza e delle Linee guida Anac sull'accesso civico, che stabiliscono di oscurare i dati personali eventualmente presenti.

Nel determinare la sanzione, il Garante ha comunque tenuto conto di alcuni elementi attenuanti, come, in particolare, il carattere del tutto accidentale della condotta, l'assenza di segnalazioni o lamentele dei soggetti interessati, il tempestivo intervento della Asl per porre rimedio alla violazione, la collaborazione con l'Autorità e le misure tecniche e organizzative messe poi in atto a garanzia dei dati personali.

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9785132>

<https://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9784482>

Comune di Oristano, serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house

ANAC

La Fondazione Oristano, che gestisce i musei e la pinacoteca della provincia sarda, non può essere intesa come un organismo in-house del Comune. Al suo interno, infatti, vi sono soggetti privati quali fondatori e cofondatori. Pertanto, serve una gara pubblica, aperta a tutti, per l'affidamento della gestione dei servizi museali. Se il Comune di Oristano intende avvalersi della Fondazione come organismo in-house, deve al più presto predisporre la modifica dello Statuto e produrre la documentazione necessaria. E' quanto ha stabilito l'Autorità Anticorruzione, concedendo al Comune una miniproroga fino al prossimo 30 settembre. Entro quella data dovranno essere adottati tutti gli atti richiesti.


Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Oristano, infatti, **Anac ha contestato il fatto che l'affidamento alla Fondazione riguardi un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica, e quindi non sottoposto al Codice dei contratti e alla libera concorrenza. Infatti i soggetti fondatori e cofondatori della Fondazione Oristano sono di natura privata. E pertanto, non può configurarsi come un semplice "braccio operativo" del Comune. Anche il fatto che la Regione Sardegna eroghi un contributo all'Amministrazione per l'affidamento dei servizi museali, non configura di per sé l'esistenza di un organismo in-house. Il Comune deve indicare come esercita il controllo sulla Fondazione, prima durante e dopo lo svolgimento dell'attività.**

Si chiude così un contenzioso che va avanti dal 2019. Se il Comune di Oristano provvederà a modificare lo Statuto, facendo propri tutti i rilievi di Anac, l'Autorità potrà considerare l'iscrizione della Fondazione all'elenco degli organismi in-house. In caso di rigetto, il Comune dovrà revocare l'affidamento del servizio alla Fondazione Oristano.

Nel frattempo, **il Comune ha provveduto ad estendere la proroga per sei mesi, fino al 31 dicembre 2022** mettendo a bilancio 244.363 euro, per la gestione dell'Antiquarium arborense e il Progetto integrato Museo, Torri e Archivio Storico e Pinacoteca comunale.

<https://www.anticorruzione.it/-/comune-di-oristano-serve-la-gara-per-gestire-i-musei-la-fondazione-non-%C3%A8-un-organismo-in-house>

La dottrina



Appalti e affidamenti diretti: le ragioni della scelta del contraente non possono che essere congrue; non esiste una motivazione "non sacrale"



Il diritto alla disconnessione ai tempi dell'emergenza covid 19



http://www.salvisjuribus.it/il-diritto-alla-disconnessione-ai-tempi-dellemergenza-covid-19/?feed_id=78&_unique_id=62c55de6015f9&fbclid=IwAR30ENLUO2n_noBR6v9A6-P4HeMAihK3fcYd0wUWGJvfsWqyapDVJ0c9jOY

Il subappalto e la Legge europea.

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO Rivista giuridica

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-subappalto-e-la-Legge-europea-laura-pergolizzi/stu888>

Due delibere ANAC in contrasto sulle tempistiche di pubblicazione



<https://lasettimanagiuridica.it/2022/07/03/due-delibere-anac-in-contrasto-sulle-tempistiche-di-pubblicazione-antonello-rubino/>

Strumenti di attuazione del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa: il partenariato pubblico-privato e l'in house (Addresso)



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

I requisiti formali e sostanziali per la presentazione delle proposte emendative



<https://www.iusinitinere.it/i-requisiti-formali-e-sostanziali-per-la-presentazione-delle-proposte-emendative-42797>

Verso lo Stato moderno: le ricette della nonna



<https://www.eticapa.it/eticapa/verso-lo-stato-moderno-le-ricette-della-nonna/#more-13052>

Conclusione



“Se devi commettere peccato, fallo contro Dio, non contro la burocrazia. Dio ti perdonerà ma la burocrazia no.”

(HYMAN RICKOVER)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

